

V.G. N. 214/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

Dott. Christian Corbi	Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli	Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso *ex art. 120 bis*, comma 4, c.c.i., depositato in data 16.02.2023,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a
Sulmona (AQ), in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Pratola Peligna,

adivano l'intestato Tribunale nei confronti di

al fine di sentir

“*approvare*” la delibera, adottata in data 30.12.2022 dall’assemblea ordinaria dei soci di parte ricorrente, con cui veniva disposta la revoca “*per giusta causa*” dei predetti resistenti, quali componenti del consiglio di amministrazione (di seguito, *breviter*, anche “*c.d.a.*”) di

A sostegno del ricorso, parte ricorrente allegava:

- che essa sarebbe una società (per azioni) *in house providing* partecipata da 65 Comuni, nonché da quest’ultima, a sua volta, quale società interamente a partecipazione pubblica;
- che, in sede di approvazione del bilancio relativo all’anno di esercizio 2021, l’assemblea dei soci avrebbe sollevato numerosi e diversi rilievi critici rispetto all’operato del c.d.a.;

- che, in data 15.12.2022, il c.d.a. di _____ - nel dichiarato intento di voler superare la crisi d'impresa che attanagliava parte ricorrente - avrebbe deliberato di depositare, all'uopo, un ricorso per concordato preventivo con riserva ovvero per un accordo di ristrutturazione dei debiti, delegando a tal fine il presidente del c.d.a.;
- che, in data 30.12.2022, l'assemblea ordinaria dei soci avrebbe deliberato, tramite la precipua delibera che in questa sede ci occupa, la revoca per “*giusta causa*” dei membri del c.d.a., con contestuale nomina dell'amministratore unico;
- che ricorrerebbe, nel caso di specie, la predetta “*giusta causa*”, in quanto i componenti del c.d.a., in spregio ai doveri di legge e statutari che informano e governano il loro *agere*, avrebbero posto in essere i numerosi inadempimenti di cui si dirà *funditus infra*; segnatamente essi: *i*) non avrebbero proceduto all'adozione delle misure necessarie a rimuovere le criticità riscontrate dal collegio sindacale della società in occasione della presentazione della bozza di bilancio preventivo relativo all'anno 2022 (*in specie*, afferenti alla regolarizzazione dei rapporti contrattuali con i Comuni e alle numerose convenzioni scadute e/o non sottoscritte); *ii*) non si sarebbero uniformati alle indicazioni fornite dai soci in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2021 (*in specie*, avendo particolare riguardo alla riduzione dei costi del personale, alla rendicontazione trimestrale delle attività, al superamento - in difetto di apposita autorizzazione - del limite dei conferimenti in discarica); *iii*) avrebbero trasmesso con ritardo, se non ommesso di trasmettere, i verbali dell'assemblea dei soci e del c.d.a.; *iv*) a fronte di indicatori attestanti la sussistenza di una crisi aziendale, non avrebbero proceduto alla predisposizione dei relativi piani di risanamento; *v*) avrebbero ommesso di convocare, nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, l'assemblea sociale per l'approvazione dei bilanci relativi agli anni di esercizio 2020 e 2021;
- per tutto quanto appena allegato, le condotte dei membri del c.d.a. avrebbero impedito ai soci di esercitare sulla società *in house*, quale organo dei predetti enti pubblici partecipanti, il c.d. “controllo analogo” (frazionato), minando al contempo il c.d. “*pactum fiduciae*” tra i soci e gli amministratori revocati.

In data 15.03.2023, si costituivano in giudizio

_____ - tutti nella qualità di *ex* componenti, perché revocati tramite la

delibera in questa sede oggetto di attenzione, del c.d.a. di [redacted] - contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.

A sostegno delle proprie ragioni, i resistenti allegavano:

- la presunta invalidità della delibera *de qua* in quanto: *i*) essa sarebbe stata votata esclusivamente dai soci di minoranza (in particolare, i soci presenti nell'assemblea del 30.12.2022 in seconda convocazione e che avrebbero votato per la revoca dei membri del c.d.a. avrebbero rappresentato il 38,83% del capitale sociale) e quindi in violazione dei *quorum* costitutivo (in seconda convocazione, soci che rappresentano il 51% del capitale sociale) e deliberativo (in seconda convocazione, soci che rappresentano il 51% del capitale sociale), previsti dallo statuto; *ii*) in violazione della Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società del 29.10.2014, essa sarebbe stata adottata in difetto della necessaria autorizzazione del Comitato di indirizzo strategico e di controllo (composto da tutti i sindaci degli enti locali o loro delegati); *iii*) essa sarebbe stata adottata da un'assemblea non validamente convocata (attesa la trasmissione dell'avviso di convocazione oltre il termine di dieci giorni prima della riunione); *iv*) l'assemblea ordinaria - indetta con nota del presidente del c.d.a. del 10.12.2022 per il 29.12.2022 (in prima chiamata) e per il 30.12.2022 (in seconda chiamata) - non sarebbe stata convocata tramite avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, che invece avrebbe dovuto essere esplicito e non generico e inviato almeno otto giorni prima dell'assemblea (tale avviso invece sarebbe stato integrato con l'inserimento di due nuovi punti all'ordine del giorno - "*accettazione dimissioni del C.d.A. ovvero revoca del C.d.A. per giusta causa e nomina nuovo organo amministrativo*" - soltanto in data 28.12.2022, ossia il giorno prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione);
- nel merito, l'insussistenza della prospettata giusta causa, atteso che: *i*) a seguito della nomina dell'amministratore unico, il c.d.a. sarebbe stato estromesso dalle sue funzioni, pur in assenza dell'approvazione della revoca da parte del Tribunale delle imprese competente; *ii*) nella riunione del controllo analogo del 20.12.2022, il Comitato di controllo non avrebbe adottato alcuna determinazione in merito alle dimissioni e sostituzione del c.d.a. di cui all'assemblea del 12.12.2022, in quanto rinviando la discussione alla successiva assemblea del 30.12.2022; *iii*) la scelta di

porre in essere le attività funzionali alle procedure di cui all'art. 120 *bis* c.c.i. sarebbe di esclusiva competenza dell'organo amministrativo; *iv*) i membri del c.d.a., rilevato che il *deficit* economico finanziario della società sarebbe imputabile ai cospicui debiti dei Comuni soci, avrebbero sollecitato quest'ultimi affinché provvedessero al pagamento di quanto da essi dovuto, nonché al rinnovo delle convenzioni; *iv*) gli amministratori revocati si sarebbero adoperati per l'elaborazione di piani di rientro, stringendo a tal fine accordi con i creditori di Cogesa, ma quest'ultima non li avrebbe poi potuti rispettare a causa della mancanza di liquidità imputabile ai soci morosi.

All'udienza del 23.03.2023, il Giudice istruttore, sentiti i membri del c.d.a., riservava di riferire al Collegio per la decisione della causa, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive e documenti.

Nelle note depositate in data 05.04.2023, i ricorrenti allegavano tra l'altro:

- la presunta legittimazione attiva di [redacted] in persona del nominato amministratore unico, e del Comune di Pratola Peligna;
- che la tipologia del sindacato demandato al Tribunale dall'art. 120 *bis*, comma 4, c.c.i., avrebbe carattere meramente estrinseco e non intrinseco, traducendosi esso nella verifica dell'eventuale sussistenza di una causa di revoca che non sia però conseguenza della decisione degli amministratori di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- il presunto abuso, da parte del c.d.a. revocato, del ricorso agli strumenti di regolazione della crisi, altresì ribadendo l'esistenza delle gravi inadempienze contestate.

Nelle note depositate in data 05.04.2023, i resistenti eccepivano tra l'altro:

- in ordine al ritardo nell'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2020/2021: *i*) che il c.d.a. sarebbe stato nominato in data 31.10.2020, ossia in un momento precedente all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019, mentre il collegio sindacale e la società di revisione sarebbero stati nominati soltanto in data 28.02.2021; *ii*) il ritardo del Comune di Sulmona e di altri due Comuni nell'approvazione del piano economico e finanziario dell'anno 2020;

- quanto alle convenzioni con i Comuni, i numerosi solleciti effettuati, che avrebbero rivelato l'inerzia degli stessi Comuni a provvedere ai pagamenti in favore di
- quanto all'aumento dei conferimenti in discarica: *i)* che lo stesso si sarebbe reso necessario a causa della sostituzione dei pannelli di copertura dell'impianto per possibile dispersione all'esterno di materiale nocivo (lavori che sarebbero stati approvati all'unanimità dall'assemblea in sede di bilancio previsionale dell'anno 2021); *ii)* che, diversamente, il c.d.a. avrebbe dovuto provvedere alla stipula di ulteriori accordi esterni per lo smaltimento dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio della società;
- quanto ai rapporti con il socio di aver preso atto del diniego, da parte del "controllo analogo", di adesione alla proposta transattiva elaborata dal c.d.a., riavviando le trattative con

* * * * *

L'art. 120 *bis* c.c.i., nel legittimare "*in via esclusiva*" gli amministratori della società ad "*accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza*", sancisce, nel contempo, che "*dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa*". La norma in esame, onde evitare che la decisione di tal fatta degli amministratori possa indurre per ciò stesso i soci a revocarli, si premura di stabilire che "*non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge*". Con la conseguenza per la quale la delibera di revoca degli amministratori del c.d.a., adottata dall'assemblea in seguito alla decisione dell'organo amministrativo di accedere a uno strumento della regolazione della crisi, "*deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati*".

Tanto premesso, nel caso di specie, i ricorrenti hanno chiesto l'approvazione della delibera assembleare del 30.12.2022 con cui è stata disposta la revoca dei membri del c.d.a., ossia del presidente, e dei consiglieri,

Giova preliminarmente rilevare come tale revoca sia intervenuta successivamente all'adozione, da parte del c.d.a., della delibera del 15.12.2022, avente a oggetto la manifestazione dell'intendimento dell'organo amministrativo di accedere a uno strumento di regolazione della crisi per il "risanamento" di

Tale determina, redatta per atto pubblico (cfr. doc. 2 indice di parte ricorrente), è stata successivamente iscritta nel registro delle imprese, come da visura storica versata in atti (cfr. doc. 9 indice di parte resistente).

Ciò posto, ritiene il Collegio, anche ai sensi dell'art. 276, comma 2, c.p.c., che prima di procedere alla verifica della sussistenza, o meno, nel caso di specie, della "giusta causa" di revoca degli amministratori prospettata da parte ricorrente, si renda necessario il vaglio delle eccezioni sollevate da parte resistente sia in chiave soggettiva (difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti), sia in chiave oggettiva (invalidità della delibera che in questa sede ci occupa). E ciò in quanto ove tali eccezioni risultassero fondate - e quindi siffatta delibera risultasse effettivamente inefficace (profilo soggettivo) o invalida (profilo oggettivo) - al Tribunale sarebbe impedito di vagliare il merito della vicenda (sussistenza della "giusta causa"), con conseguente assorbimento di qualsivoglia considerazione al riguardo.

1. La legittimazione attiva dell'amministratore unico di

L'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'amministratore unico di (profilo soggettivo) - per la quale la procedura di nomina dello stesso non si sarebbe perfezionata, da un lato, essendo *sub iudice* l'approvazione della delibera di revoca dei membri del precedente c.d.a. della società e, dall'altro, avendo la Camera di commercio rifiutato l'iscrizione della delibera di nomina - è infondata.

In primo luogo, si osserva che la delibera di revoca dei membri del c.d.a., con contestuale nomina dell'amministratore unico, è da considerarsi immediatamente efficace, benché sottoposta all'approvazione del Tribunale delle imprese, non venendo in questione il diverso istituto della *prorogatio* del precedente organo amministrativo e producendo il contratto concluso tra la società e gli amministratori i propri effetti sin dal momento della sua conclusione, anche in relazione ai profili legati alla rappresentanza.

In secondo luogo, l'iscrizione nel registro delle imprese della predetta delibera assolve alla mera funzione dichiarativa e non costitutiva, rilevando ai soli fini

dell'individuazione del momento in cui l'evento diviene opponibile ai terzi in buona fede (art. 2383 c.c.).

Deve quindi essere affermata la legittimazione del nominato amministratore unico di [redacted] trattandosi di organo che ha la rappresentanza della società. Sul punto, Cass. civ., n. 30542/2018, condivisa dal Collegio, ha chiarito, *mutatis mutandis*, che, nel caso di revoca assembleare dell'amministratore di una società a responsabilità limitata, con contestuale nomina del nuovo amministratore, spetta a quest'ultimo, e non già al primo, proporre istanza di fallimento in proprio ex art. 6 L.F., nonostante la nomina e la revoca non siano state ancora iscritte nel registro delle imprese.

2. La validità della delibera del 30.12.2022

Passando ora all'esame delle eccezioni sollevate dai resistenti in ordine all'invalidità della delibera del 30.12.2022 (profilo oggettivo), esse sono tutte infondate, come di seguito osservato.

2.1 Il quorum costitutivo e deliberativo.

L'eccezione dei resistenti in ordine al difetto dei *quorum* costitutivo e deliberativo, così come già sopraesposta, è infondata.

L'art. 14 dello statuto di [redacted] fa salvo il disposto di cui all'art. 2369, comma 4, c.c. quanto all'approvazione del bilancio e alla nomina e revoca delle cariche sociali (cfr. doc. 1 indice di parte resistente). Trattasi, per inciso, di norma inderogabile che prevede, quanto all'assemblea ordinaria in seconda convocazione, una disciplina, identica per tutte le società per azioni, che esclude la sussistenza di un *quorum* costitutivo e stabilisce, quale *quorum* deliberativo, il voto favorevole della maggioranza delle azioni che hanno preso parte alla votazione. La *ratio* della disposizione mira a mettere in condizione l'assemblea di poter validamente deliberare in disparte il numero dei soci presenti e la loro rappresentanza del capitale sociale, così evitando eventuali paralisi decisionali dell'organo deliberativo.

Nello specifico, nell'assemblea ordinaria riunitasi in seconda convocazione il 30.12.2022, erano presenti e partecipavano alla votazione 12 dei 67 iscritti nel libro soci, tali da rappresentare, sulla revoca degli amministratori del c.d.a., n. 466 azioni sul totale di n. 1.200, pari al 38,83% del capitale sociale; sulla nomina dell'amministratore unico, con astensione del Comune di Pratola Peligna, n. 387 azioni sul totale di n. 1.200, pari al 32,25% del capitale sociale (cfr. doc. 3 indice di parte ricorrente). La

deliberazione è stata, pertanto, assunta nel rispetto delle maggioranze previste dalle norme di legge e dallo statuto.

2.2 La violazione della convenzione del 29.10.2014.

L'eccezione dei resistenti in ordine alla violazione della convenzione del 29.10.2014, così come già sopraesposta, è infondata.

La Convenzione in parola, *giusta* il disposto dell'art. 5 dello statuto (cfr. doc. 3 indice di parte ricorrente), nonché dell'art. 1 della Convenzione, deve qualificarsi alla stregua di patto parasociale, con conseguente efficacia obbligatoria della stessa tra le parti contraenti, cosicché, non risultando parte di essa le parti resistenti, a esse è impedito far valere vizi della deliberazione di revoca attinenti alla violazione della predetta convenzione.

2.3 La convocazione dell'assemblea.

L'eccezione dei resistenti in ordine ai vizi di convocazione dell'assemblea del 30.12.2022, così come già sopraesposta, è infondata.

Se, infatti, è vero che v'è stata l'integrazione dell'ordine del giorno con l'inserimento dei punti relativi alla revoca del c.d.a. e alla nomina del nuovo organo amministrativo (cfr. docc. 12 e 29 indice di parte resistente) e che tale integrazione è stata comunicata ai soci solamente in data 28.12.2022, ossia un giorno prima della predetta assemblea in prima convocazione (cfr. doc. 13 indice di parte resistente), è anche vero che la tardività di tale comunicazione è imputabile allo stesso organo amministrativo, che non può in questa sede dolersi di un vizio cui esso stesso ha dato causa.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 2379 *bis* c.c., l'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi abbia dichiarato il proprio assenso allo svolgimento dell'assemblea.

3. Il merito: la sussistenza della “giusta causa” di revoca.

L'esame del merito della vicenda impone le seguenti precisazioni.

3.1. Preliminarmente, il Collegio respinge l'eccezione, sollevata dalle parti ricorrenti, per la quale la tipologia del sindacato demandato al Tribunale dall'art. 120 *bis*, comma 4, c.c.i., avrebbe carattere meramente estrinseco e non intrinseco, traducendosi esso nella verifica dell'eventuale sussistenza di una causa di revoca diversa dalla decisione degli amministratori di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Tale interpretazione confliggerebbe, inevitabilmente, con la *ratio legis* dell'art. 120 *bis* c.c.i. che, al contrario, mira a tutelare gli amministratori che abbiano assunto iniziative concorsuali suscettibili di esporre pubblicamente la situazione di crisi o di insolvenza della società.

Se al Tribunale fosse impedito di sindacare il contenuto della delibera di revoca, sotto il profilo della legittimità o meno delle condotte che ne costituiscono il substrato, si finirebbe per frustrare la *ratio* della norma e per fornire un'*interpretatio abrogans* della stessa. In altre parole, si chiederebbe al Tribunale di svolgere un mero controllo notarile, del tutto incompatibile con la funzione propria dello stesso, tenuto invece a sindacare, in modo penetrante e intrinseco, il *modus agendi* della compagine sociale e amministrativa.

Allo stesso modo, il controllo meramente estrinseco eliderebbe in radice qualsivoglia garanzia per gli amministratori, laddove l'art. 120 *bis* c.c.i. fa invece riferimento al controllo sulla “giusta” causa di revoca, presupponendo dunque una valutazione del merito del provvedimento revocatorio.

3.2. Quanto alla nozione di “giusta causa”, fermo l'onere probatorio della stessa a carico della società (cfr. Cass. civ., n. 2037/2018), giova precisare come le ragioni che la integrano debbano, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., essere specificamente enunciate nella delibera (Cass. civ., n. 21495/2020).

In particolare, essa può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il c.d. “*pactum fidei*”, elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato (Cass. civ., n. 23381/2013). In tal senso, la “giusta causa” di revoca è nozione distinta sia dal mero “inadempimento”, sia dalle “gravi irregolarità” di cui all'art. 2409 c.c., concernendo circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, che tuttavia pregiudicano l'affidamento dei soci nelle attitudini e nelle capacità dell'organo amministrativo (cfr. Cass. civ., nn. 7475/17, 23381/13, 7425/12, 16526/05, 15322/04, 11801/1998 e 3768/85).

Il legame di fiducia con la società, e, per essa, con i soci fonda, invero, il rapporto di amministrazione, sicché la proporzionalità della revoca rispetto ai fatti imputati

all'amministratore si ricava dalla valutazione della idoneità di questi ultimi a turbare il rapporto di fiducia (così Cass. civ., n. 15322/04).

Quanto alle società di capitali a partecipazione pubblica, il venir meno del rapporto fiduciario tra socio e amministratori è rilevante, ai fini dell'integrazione della giusta causa di revoca del mandato, allorquando i fatti che hanno determinato il venir meno dell'affidamento siano oggettivamente valutabili come idonei a mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore. Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto illegittima la revoca degli amministratori di una partecipata disposta per mera inottemperanza a direttive impartite dal Comune e agli indirizzi formulati dall'assemblea, trattandosi di carenze non coincidenti con inadempimenti gestionali nella direzione dell'azienda. In altri termini, le condotte che violano il rapporto di fiducia sono di per sé irrilevanti se non sono oggettivamente valutabili come fatti idonei a minare le attitudini gestionali degli amministratori (cfr. Cass. civ., n. 23381/2013).

3.3. Applicando tali principi al caso di specie, la revoca dei membri del c.d.a. di posta in essere dai soci non può dirsi assistita da "giusta causa".

Giova da subito chiarire come il Collegio possa prendere in questa sede in esame le sole condotte imputate al c.d.a. nella delibera di revoca, non essendo viceversa rilevanti, ai fini che qui interessano, gli ulteriori fatti rappresentati dai ricorrenti nel ricorso ai sensi dell'art. 120 *bis*, comma 4, c.c.i.

Tanto premesso, le condotte degli amministratori revocati, indicate nel verbale assembleare del 30.12.2022, già sopramenzionate e di cui si dirà *funditus*, non hanno trovato riscontro nell'istruttoria svolta in corso di causa, ovvero sono risultate infondate.

Siffatte condotte possono essere come di seguito compendiate:

- a) non risulterebbe iscritta nel Registro delle imprese la delibera del c.d.a. di accedere a uno strumento di regolazione della crisi;
- b) tale decisione non sarebbe stata preceduta da un confronto in sede di controllo analogo;
- c) il c.d.a. non avrebbe convocato l'assemblea per l'approvazione dei bilanci relativi agli anni 2020 e 2021 nei termini previsti dalla legge e dallo statuto;
- d) la relazione contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale per l'esercizio dell'anno 2020 sarebbe stata incompleta e, pur in presenza di

indicatori di crisi aziendale, il c.d.a. non avrebbe adottato i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi attraverso la presentazione di un piano di risanamento (condotta costituente grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.);

- e) il c.d.a. non avrebbe trasmesso i dati relativi alle schede di rilevazione infra-annuali, né recepito le osservazioni del collegio sindacale in relazione al sottodimensionamento dell'ufficio amministrativo;
- f) il c.d.a. non avrebbe provveduto alla regolarizzazione dei rapporti contrattuali con i Comuni soci;
- g) il c.d.a. non avrebbe ottemperato alle indicazioni dei soci in materia di riduzione dei costi del personale, rendicontazione trimestrale delle attività, riduzione degli incarichi in favore di professionisti esterni;
- h) il c.d.a. avrebbe conferito rifiuti in discarica oltre il limite stabilito dall'assemblea in difetto di autorizzazione;
- i) il c.d.a. non avrebbe ottemperato agli obblighi informativi.

3.3.1. Le condotte di cui ai sub a) e b).

Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la delibera del c.d.a. del 15.12.2022, avente ad oggetto la determina di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi, risulta essere stata iscritta nel Registro delle imprese in data 20.12.2022 (cfr. visura allegata alla memoria di costituzione dei resistenti).

A ciò si aggiunga, come già chiarito, che la decisione di accedere a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 120 *bis* c.c.i. spetta “*esclusivamente*” all'organo amministrativo, non necessitando di preventivi confronti, pareri o approvazioni di sorta da parte degli altri organi sociali e non integrando, per espressa previsione di legge, giusta causa di revoca. L'art. 120 *bis* c.c.i. prescrive al riguardo solamente una informazione postuma dei soci da parte dell'organo amministrativo, nella specie avvenuta con comunicazione del 22.12.2022 (cfr. docc. 30 e 31 indice di parte resistente).

3.3.2 La condotta di cui al sub c).

La tardiva convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, pur non contestata, appare giustificata da circostanze non imputabili agli amministratori.

In particolare, dalla documentazione versata in atti, si evince: *i)* quanto al bilancio dell'anno 2020, che il ritardo nel deposito è dipeso dal mancato deposito della perizia di stima relativa alla rivalutazione dell'impianto di [redacted] (cfr. comunicazione [redacted] ritardo bilancio relativo all'anno 2020 allegata alla memoria di costituzione dei resistenti); *ii)* quanto al bilancio relativo all'anno 2021, che il ritardo nel deposito è dipeso dalla tardiva approvazione del piano economico e finanziario da parte dei Comuni-soci (tale circostanza trova conferma nella relazione a firma del collegio sindacale del 21.11.2022 di cui al doc. 27 indice di parte resistente in cui si legge: *“eventi legati alla approvazione tardiva del PEF di alcuni Comuni soci e alle problematiche legate al tardato rinnovo delle convenzioni con una parte dei soci ha portato l'approvazione del progetto di bilancio al 27 ottobre 2022”*).

3.3.3. Le condotte di cui ai sub d) e f).

L'art. 14 D. Lgs. 175/2016 prescrive all'organo amministrativo, nell'ipotesi in cui emergano indicatori di crisi aziendale nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, di adottare senza indugio un idoneo piano di risanamento.

Dall'istruttoria espletata, è emerso, e trattasi peraltro di fatti non contestati, che i membri del c.d.a. di [redacted] poi revocati e odierni resistenti, abbiano assunto tale carica nell'ottobre 2020 (cfr. visura storica [redacted]) e che, in tale momento, era stato approvato dal precedente organo amministrativo un piano di risanamento cui il nuovo c.d.a. si uniformava.

Ciò posto, il menzionato articolo 14 non impone al c.d.a. subentrante di discostarsi dal piano di risanamento già predisposto, né di adottarne uno nuovo e diverso.

Né, d'altra parte, i ricorrenti hanno fornito la prova dell'inadeguatezza del piano predisposto dal precedente organo amministrativo, ovvero della circostanza per la quale l'eventuale discostamento dalle previsioni del piano avrebbe corretto o eliminato le cause della crisi in atto.

Diversamente, è emerso *per tabulas* come il c.d.a., in sede di redazione del bilancio relativo all'anno 2021, dopo aver riscontrato la sussistenza di ulteriori quattro indicatori di crisi aziendale (cfr. verbale di audizione del 23/03/2023), non sia rimasto inerte. Al contrario, esso ha assunto plurime iniziative per il superamento del dissesto quali: *i)* l'interlocuzione con i Comuni morosi al fine di ripianare la situazione debitoria della società (cfr. solleciti di pagamento allegati alle note conclusive dei resistenti); *ii)*

l'interlocuzione con la società ai fini dell'approvazione del piano tariffario relativo ai conferimenti in discarica, sebbene non approvato dall'assemblea dei soci; *iii*) risulta altresì in atti il miglioramento delle condizioni economiche di nel corso dell'esercizio 2021, come emerge dalla relazione del Collegio sindacale e dalle stesse dichiarazioni dei soci in sede approvazione del relativo bilancio.

A ciò deve essere aggiunto come qualunque piano di risanamento predisposto dall'organo amministrativo sarebbe stato, di fatto, ineseguibile a causa dei mancati pagamenti da parte dei Comuni soci, esposti, nei confronti della società, per milioni di euro (cfr. relazione Collegio sindacale). In tal senso si colloca la riferita difficoltà degli amministratori di poter provvedere al ripianamento dell'esposizione debitoria di nei confronti dei fornitori.

Proprio tale difficoltà ha indotto l'organo amministrativo a deliberare l'accesso a una procedura di regolazione della crisi. Infatti, nel verbale del 15.12.2022, si precisa che *“tutte queste considerazioni rendono necessario completare, con l'ausilio di professionisti e tecnici stimatori, la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari per poter articolare in modo completo e definitivo il piano di risanamento, dettagliare in modo puntuale i termini della proposta rivolta al ceto creditorio della società ed ai lavoratori dipendenti”*.

Allo stesso modo, i reiterati solleciti nei confronti dei soci morosi (cfr. docc. 10, 11 e 12 indice di parte resistente) costituiscono chiaro indice del tentativo degli amministratori di regolarizzare i rapporti contrattuali con gli stessi.

3.3.4 Le condotte di cui ai sub e), g), h) e i).

Anche le ulteriori condotte contestate dai ricorrenti agli amministratori non sono idonee a costituire “giusta causa” di revoca.

In particolare, quanto alle schede di rilevazione infra-annuale e, in generale, agli obblighi informativi, le contestazioni mosse agli amministratori risultano generiche.

Né può dirsi provata l'omessa informazione in favore dei soci da parte del c.d.a. Al contrario, l'istruttoria ha, da un lato, confermato come essi abbiano costantemente interloquuto con il “controllo analogo”; dall'altro, non sono emerse condotte ostruzionistiche o reticenti da parte dei membri del c.d.a., anche in considerazione dell'articolazione interna di composta da plurimi uffici cui era demandata la gestione dei flussi informativi.

Quanto al personale, la contestazione in ordine al sottodimensionamento dell'ufficio amministrativo è in aperta contraddizione con quella relativa alla riduzione dei costi del personale. In relazione a entrambe le contestazioni, peraltro, si rileva la mancanza di idonea motivazione nella delibera di revoca.

Quanto, poi, al superamento, in difetto di preventiva autorizzazione, del limite dei conferimenti in discarica, si ritiene integrata la – non contestata – causa di giustificazione dello stato di necessità atto a evitare lo smaltimento esterno dei rifiuti (per non esporre ulteriormente la società a costi evidentemente non sostenibili).

Anche con riferimento alla trattativa avviata dal c.d.a. con [redacted] occorre rilevare che la mancata approvazione del piano tariffario da parte dell'assemblea dei soci ha di fatto impedito l'adempimento della transazione, cosicché nessun danno economico è stato arrecato a [redacted] dai resistenti.

4. Conclusioni.

In definitiva, dall'istruttoria svolta è emerso che i resistenti abbiano assunto la loro carica nell'ottobre 2020 in seno a una società già in evidente crisi finanziaria.

Ciò nonostante, essi si sono di fatto adoperati per affrontare le difficoltà economiche riscontrate e tale impegno si evince, in particolar modo, dall'incremento del fatturato nell'anno 2021 e dalla chiusura in pareggio, in tale periodo, del relativo bilancio.

Gli stessi soci, in sede di approvazione del bilancio relativo all'anno 2021, hanno, d'altronde, dato esplicitamente atto del costante impegno degli amministratori revocati e dei risultati da essi ottenuti.

Non può, quindi, imputarsi all'organo amministrativo la crisi aziendale, né tantomeno l'esposizione debitoria di [redacted] viceversa riferibile, sulla base della pur sommaria istruttoria in questa sede effettuata, all'inottemperanza dei Comuni morosi rispetto degli obblighi contrattuali assunti con la società.

Allo stesso modo, il mancato rispetto del piano di rientro nei confronti dei fornitori non può che essere dipeso dalla mancanza di liquidità di cassa, anche in questo caso imputabile ai Comuni soci; sì che nessun piano di risanamento avrebbe potuto contenere la crisi.

Le circostanze che precedono mettono invece in evidenza come la delibera di revoca della compagine amministrativa in questa sede invocata - essendo intervenuta dopo soli quindici giorni dalla delibera di accesso agli strumenti di regolazione della crisi - risulti

avere una valenza “ritorsiva” e quindi “abusiva del diritto”, in quanto tale immeritevole di tutela.

Alla luce delle considerazioni sinora esposte, il Collegio, accertato il difetto della “giusta causa” di revoca degli amministratori resistenti, rigetta il ricorso e, per l’effetto, respinge l’istanza di approvazione della delibera del 30.12.2022.

Sotto altro e diverso, seppure contiguo, profilo, le risultanze finanziarie e contabili emerse dagli atti di causa, evidenziando la sussistenza di un possibile stato di crisi o di insolvenza di _____, impongono al Collegio di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, Sede, per l’adozione delle opportune determinazioni di competenza.

5. Le spese di lite.

Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/22 (quest’ultimo applicabile, *ex art. 28*, anche alle prestazioni professionali che, benchè poste in essere sotto la vigenza del precedente D.M., si sono esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ossia a far data dal 23.10.2022), seguono la soccombenza.

Il Tribunale ritiene applicabili i **valori massimi** del tariffario forense relativi allo scaglione “*valore indeterminabile, complessità alta*”, in ragione dell’elevato numero e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata in materia d’impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al V.G. n. **214/2023** e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:

- accertato il difetto della “giusta causa” di revoca degli amministratori resistenti, rigetta il ricorso e, per l’effetto, respinge l’istanza di approvazione della delibera assunta in data 30.12.2022 dall’assemblea ordinaria di _____
- dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, Sede;
- condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore delle parti resistenti che liquida nella complessiva e unica somma di € 4.994,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del 18 aprile 2023

Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa

Il Presidente
Dott. Christian Corbi